

IN QUESTO NUMERO

1. **LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. n. 178/2020): Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali c.d. "Transizione 4.0".**
2. **Patronato Enapa: LEGGE DI BILANCIO 2021-Novità previdenziali ed assistenziali - Prime indicazioni.**
3. **Aggiornamento del corso di abilitazione alla guida di trattori agricoli per lavoratori, datori di lavoro e collaboratori familiari.**
4. **Abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali: divieto fino al 30 aprile 2021.**
5. **INPS - Messaggio n. 102/2021 - Ripresa versamenti dei contributi sospesi per emergenza sanitaria.**
6. **Variazione del saggio di interesse legale.**
7. **Esonero contributivo straordinario ex art. 222, c. 2, legge n. 77/2020. Pubblicazione nuovo DM (codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20).**
8. **IL BIOLOGICO NEL PROSSIMO FUTURO.**



1) **LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. n. 178/2020): Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali c.d. "Transizione 4.0".**

I commi dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021, da n. 1051 a n. 1063, prevedono una disciplina innovativa **del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali**, rispetto a quanto previsto per l'anno 2020 dalla L. n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), con particolare riguardo alle **aliquote potenziate** e ulteriormente diversificate della misura del credito, nonché alle **tempistiche accelerate e anticipate di fruizione dello stesso**.

→ **Ambito soggettivo**

Come già disposto per il predetto credito d'imposta ex L. n.160/2020, la misura riguarda tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e **pertanto vi rientrano a pieno titolo anche le imprese**

agricole titolari di reddito agrario, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non possono invece accedere all'agevolazione in parola le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interiettive ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.lgs. n. 231/2001.

Il beneficio è, altresì, subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

→ **Ambito oggettivo**

Dal punto di vista oggettivo, sono agevolabili gli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, c.1, del TUIR (autovetture, ciclomotori, ecc.), dei beni per i quali sono stabilite aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, ed altre particolari tipologie di beni.

→ **Effettuazione degli investimenti e misura del credito d'imposta**

Per quanto riguarda il periodo temporale di riferimento per l'**effettuazione degli investimenti**, è stabilito che gli stessi vanno effettuati **dal 16/11/2020 al 31/12/2022** (con termine "lungo" al 30/6/2023 per i beni per i quali vi è stata la prenotazione (ordine d'acquisto) e il versamento dell'**acconto di almeno pari al 20% del costo**, mentre per la misura del credito d'imposta e per i tempi della sua utilizzazione si deve distinguere tra gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0" (cioè beni strumentali "ordinari"), che possono essere effettuati oltre che dalle imprese anche da gli esercenti arti e professioni, e gli investimenti in beni materiali ed immateriali "4.0", cioè in beni indicati negli appositi allegati A e B alla L. n. 232/2016.

Più in particolare, **il credito è riconosciuto:**

- nella misura del **10% del costo di acquisizione**, elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (**smart working**) per gli investimenti effettuati, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro ovvero a 1 milione di euro, rispettivamente, per quelli in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nella predetto allegato A e per quelli in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B, nel periodo temporale che va dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/6/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell'acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
- nella misura del **6 per cento del costo di acquisizione per gli stessi investimenti** effettuati, nei limiti dei costi ammissibili su indicati, a decorrere dal 1/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell'acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che, invece, effettuano investimenti in **beni materiali "4.0"**, compresi nell'allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto un credito d'imposta:

- nella **misura del 50%** del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del **30%** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del **10%** per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro, effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell'acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- nella **misura del 40%** del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del **20%** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del **10%** per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro,

per gli investimenti effettuati nel corso del 2022 ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell'acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Infine, per gli investimenti relativi a **beni immateriali** compresi nell'allegato B alla L. 232/2016, **il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato (16/11/2020 – 31/12/2022) ovvero entro il 30/06/2023**, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell'acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

Per quanto attiene alle **modalità di utilizzo**, **il credito d'imposta:**

- può essere usufruito esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che 4.0) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16/11/2020 al 31/12/2021, a norma dell'art. 1, c. 1054, spetta in un'unica quota annuale.

Circa la **decorrenza dell'utilizzo**, **il credito d'imposta è fruibile:**

- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni "ordinari";
- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0. Nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per gli investimenti in beni strumentali "ordinari" ai sensi dei commi 1054 e 1055.

È, inoltre, confermata, ai fini dei successivi controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, l'obbligatorietà di riportare nella fattura di acquisto dei beni, il riferimento normativo dell'agevolazione (art. 1, commi 1051-1058, della L. n. 178/2020).

Un'ulteriore novità rispetto alla disciplina previgente, è l'**obbligatorietà della perizia tecnica asseverata** (e non più semplice) da parte dei tecnici qualificati per i beni 4.0 di costo unitario superiore ai 300.000 euro.

Restano ferme le altre disposizioni in ordine alla cumulabilità del credito d'imposta in commento con altre agevolazioni, nel limite del costo dell'investimento, del non concorso dello stesso credito d'imposta alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini IRAP e che, al solo fine di consentire al MI-SE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono della misura agevolativa devono effettuare una comunicazione allo stesso dicastero in base ad un modello il cui contenuto, modalità e termini di comunicazione, in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile, saranno stabilite con apposito decreto direttoriale.

E' appena il caso di ricordare, infine, che essendo l'ambito applicativo temporale della disciplina estesa al biennio 2021/2022, comprendendo investimenti che danno diritto a diverse misure del credito d'imposta in funzione del periodo in cui gli stessi sono effettuati (dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero dal 01/01/2022 al 31/12/2022 o dall'01/01/2023 al 30/06/2023 previa "prenotazione" entro il 31/12/2022), **diventa estremamente importante stabilire il momento in cui l'investimento si considera effettuato.**

A tal fine, si segnala che va fatto riferimento alle **regole generali della competenza previste dal TUIR** ed in particolare:

- per i beni acquisiti in proprietà rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i beni in locazione finanziaria rileva la consegna oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario (non rileva il riscatto);
- per i beni realizzati con contratto d'appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (Sal), la data in cui l'opera o la sua porzione risulta verificata ed accettata dal committente;
- per i beni costruiti in economia rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all'investimento, indipendentemente dal fatto che la data di ultimazione sia successiva al periodo agevolabile.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell'agevolazione in commento.

	Tipologia di bene	Periodo di effettuazione investimento	Aliquote e tetti di spesa complessivi
	Credito d'imposta investimenti	Beni materiali e immateriali "ordinari"	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021
Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022			6% Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali 4.0		Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	- 50% fino a 2,5 milioni di euro - 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni - 10% oltre 10 fino a 20 milioni
		Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	- 40% fino a 2,5 milioni di euro - 20% oltre 2,5 fino a 10 milioni - 10% oltre 10 fino a 20 milioni
Beni immateriali 4.0		Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	20% fino a 1 milione di euro



2) Patronato Enapa: LEGGE DI BILANCIO 2021 - Novità previdenziali ed assistenziali - Prime indicazioni.

La Legge n. 178/2020 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, e di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di natura previdenziale ed assistenziali più significative:

PROROGA OPZIONE DONNA

Viene prorogata la c.d. opzione donna, ovvero il pensionamento anticipato delle donne che abbiano maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2020.

Com'è noto la misura è rivolta alle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore:

- a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti)
- a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Si ricorda che i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita, mentre trova applicazione le c.d. finestre per la decorrenza del trattamento pensionistico.

Le finestre sono pari a :

- 12 mesi per le lavoratrici dipendenti,
- 18 mesi per le lavoratrici autonome.

PROROGA APE SOCIALE

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la sperimentazione della c.d. APE Sociale, a favore di quei soggetti che rientrano in specifiche categorie (disoccupati, titolari di Invalidità civile Handicap o che assistono familiari conviventi con handicap grave, addetti ad attività gravose).

L'Ape Sociale permette di fruire del particolare trattamento se i soggetti maturano tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 l'età anagrafica di 63 anni e 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi).

I soggetti che possono usufruire della prestazione possono presentare domanda entro il **31 marzo 2021** ovvero entro il **15 luglio 2021**. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione soltanto nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

ASSEGNO DI NATALITA' – BONUS BEBÈ

Il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ed è riconosciuto per 12 mesi dalla nascita o adozione/affidamento e il suo importo varia in base al valore dell'ISEE.

CONGEDO PATERNITA'

Viene prorogato al 2021 il congedo obbligatorio di paternità passando dai 7 giorni per l'anno 2020 a **10 giorni per il 2021**, da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

SOSTEGNO ALLE MAMME CON FIGLI DISABILI

Viene riconosciuto un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.

Per il riconoscimento del suddetto contributo, la disabilità deve essere riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché delle modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione, è demandata ad un prossimo apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

(R. Donati)

3) Aggiornamento del corso di abilitazione alla guida di trattori agricoli per lavoratori, datori di lavoro e collaboratori familiari.

In relazione ai numerosi adempimenti che stanno coinvolgendo le imprese agricole nella sicurezza sul lavoro, si chiariscono alcuni aspetti relativi alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro e loro familiari, in merito al mantenimento dell'abilitazione necessaria per la guida delle Trattori Agricoli.

Stando l'attuale situazione, considerando il momento di particolare difficoltà causata dalla gestione del rischio Coronavirus in ambito lavorativo, se non interverranno ulteriori difficoltà, i lavoratori che non avessero potuto aggiornare i propri corsi di abilitazione all'uso delle Trattori Agricoli potranno farlo ora, in modalità On-Line, con aggiornamento della durata di 4 ore in videoconferenza, ad un costo di € 75,00 secondo le disposizioni contenute nell'Accordo tra Stato e Regioni del 2011 e 2016.

La nuova modalità adottata è stata considerata come il più **valido strumento anticontagio**, efficace per divulgare informazioni abbattendo costi, tempi e distanze .

Pertanto, dovendo predisporre l'aggiornamento presumibilmente per Febbraio p.v., Confagricoltura Bologna invita gli interessati a prendere contatto con l'Ufficio Sicurezza, email: sicurezza@confagricolturabologna.it trasmettendo Ragione Sociale, dati anagrafici e Codice Fiscale dei partecipanti, oppure rivolgendosi al proprio Ufficio Zona di riferimento.

Gli Uffici sono a disposizione per ogni chiarimento telefonando allo 051783924
(Ufficio Sicurezza)

4) Abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali: divieto fino al 30 aprile 2021.

Si avvisano i Sig.ri Associati che la Regione, con delibera di Giunta n. 33 del 13/1/2021, ha stabilito, unitamente ad altre misure straordinarie per la qualità dell'aria, **il prolungamento di un mese del periodo di divieto di abbruciamento dei residui vegetali, stabilendo così il nuovo periodo di divieto dal 1° ottobre al 30 aprile**, fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni dell'Autorità Fitosanitaria.

Tale divieto deve essere rispettato nelle zone come riportato dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), in particolare per la Provincia di Bologna si individuano i Comuni nella Pianura est (IT0893) che si aggiungono ai comuni definiti come agglomerato di Bologna (IT0890), come di seguito:

PROVINCIA	ISTAT_COMUNE	COMUNE	Zona	Nome Zona	Dal 2021
BO	37002	Argelato	IT0890	Agglomerato	
BO	37006	Bologna	IT0890	Agglomerato	
BO	37009	Calderara di Reno	IT0890	Agglomerato	
BO	37011	Casalecchio di Reno	IT0890	Agglomerato	
BO	37019	Castel Maggiore	IT0890	Agglomerato	
BO	37021	Castenaso	IT0890	Agglomerato	
BO	37030	Granarolo dell'Emilia	IT0890	Agglomerato	
BO	37046	Ozzano dell'Emilia	IT0890	Agglomerato	
BO	37047	Pianoro	IT0890	Agglomerato	✓
BO	37054	San Lazzaro di Savena	IT0890	Agglomerato	
BO	37057	Sasso Marconi	IT0890	Agglomerato	✓
BO	37060	Zola Predosa	IT0890	Agglomerato	
BO	37001	Anzola dell'Emilia	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37003	Baricella	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37005	Bentivoglio	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37008	Budrio	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37016	Castel Guelfo di Bologna	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37020	Castel San Pietro Terme	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37017	Castello d'Argile	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37024	Crevalcore	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37025	Dozza	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37028	Galliera	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37032	Imola	IT0893	Pianura Est	
BO	37035	Malalbergo	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37037	Medicina	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37038	Minerbio	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37039	Molinella	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37045	Mordano	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37048	Pieve di Cento	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37050	Sala Bolognese	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37052	San Giorgio di Piano	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37053	San Giovanni in Persiceto	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37055	San Pietro in Casale	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37056	Sant'Agata Bolognese	IT0893	Pianura Est	✓
BO	37061	Valsamoggia (ex Bazzano, Crespellano, Monteveglio)	IT0893	Pianura Est	✓

Il divieto non si applica inoltre nei comuni dell'ambito "Appennino" quali: Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese, Catel Del Rio, Monterenzio, Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val Di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Marzabotto, Grizzana, Camugnano, Monte San Pietro, Vergato, Castel Di Casio, Altro Reno terme, Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, Castel D'Aiano, Castello di Seravalle e Savigno; per questi comuni rimane comunque l'obbligo di comunicazione all'apposito numero verde regionale **800 841 051** qualora si intendano effettuare gli abbruciamenti in vicinanza delle aree forestali e dei terreni saldi.

La Delibera stabilisce inoltre:

- di non attuare fino al 31/12/2021 le disposizioni relative all'obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, come previsto dalle Norme di Attuazione del PAIR 2020
- La possibilità di estendere la misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella Pianura Est (IT0893).

(S. Santoni)

5) INPS - Messaggio n. 102/2021 - Ripresa versamenti dei contributi sospesi per emergenza sanitaria.

Con recente messaggio (n. 102 del 13 gennaio 2021) l'INPS ha diramato alcune indicazioni utili agli operatori del settore per il pagamento dei contributi previdenziali sospesi in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ciò sulla base delle regole introdotte col c.d. "decreto agosto" (art. 97 del D.L. n. 104/2020) e dal precedente c.d. "decreto rilancio" (Legge n. 77/2020); il decreto agosto ha, per inciso, consentito una diversa ed alternativa forma di rateizzazione dei versamenti contributivi INPS sospesi ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 23/2020 e degli articoli 61 e 62 del D.L. n.18/2020 che potranno quindi essere corrisposti in quanto ad un importo pari al 50%, dei contributi dovuti ma sospesi, in unica rata ovvero con una rateizzazione, fino ad un massimo di 4 soluzioni mensili di pari importo, con il primo pagamento entro il 16 settembre 2020; il residuo pari al 50% della debenza originaria si dovrà corrispondere a rate, mensili di pari importo, sino ad un massimo di ventiquattro con primo versamento entro il 16 gennaio 2021.



La materia era già stata illustrata dall'INPS, relativamente al pagamento della prima quota del 50%, con distinti messaggi (n. 2871 del 20/7/2020 e n. 3274 del 9/9/2020); alle aziende interessate era infatti stato assegnato uno dei codici di autorizzazione per le aziende agricole che assumono manodopera in specie 7H, 7L e 7Q.

Con il messaggio odierno l'Istituto fornisce le proprie istruzioni operative in ordine al pagamento del restante 50% che avverrà, senza sanzioni e interessi, come si accennava, sino fino a 24 rate mensili.

In particolare l'INPS comunica che il versamento della prima rata del saldo residuo è considerato valido se effettuato entro il **31 gennaio 2021**, di fatto prorogandosi il termine per il pagamento della prima rata (già prevista al 16 gennaio) al 31 gennaio 2021; relativamente al pagamento materiale delle rate (sempre inerenti il residuo 50% delle somme contributive sospese) alle aziende, che occupano manodopera agricole, alle quali siano stati attribuiti i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da COVID-19 (7H, 7L e 7Q) dovranno utilizzare la *codeline* già loro assegnata e comunicata per il pagamento delle rateizzazioni afferenti la prima metà dei contributi dovuti e sospesi.

La *codeline* è reperibile nel "Cassetto previdenziale Aziende Agricole" (sezione news individuali).

Ovviamente in concreto l'azienda dovrà computare la somma da versare in rapporto alle rate prescelte all'uopo suddividendo l'importo comunicato dall'INPS.

(M. Mazzanti)

6) Variazione del saggio di interesse legale.

Sulla G.U. n. 310 del 15/12/2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la "Modifica del saggio di interesse legale" (D.M. 11 dicembre 2020).

Il nuovo saggio di interesse legale, dall'01/01/2021, è pari allo 00,1%. Il nuovo tasso degli interessi legali previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile si applicherà a tutte quelle operazioni che si riferiscono agli interessi legali.

Dal	Al	Tasso	Provvedimento
21.04.1942	15.12.1990	5 %	--
16.12.1990	31.12.1996	10 %	L. 26 Novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5 %	L. 23 Dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5 %	D.M. 10 Dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5 %	D.M. 11 Dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3 %	D.M. 11 Dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5 %	D.M. 01 Dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3 %	D.M. 12 Dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1 %	D.M. 04 Dicembre 2009
01.01.2011	31.12.2011	1,5 %	D.M. 07 Dicembre 2010
01.01.2012	31.12.2013	2,5 %	D.M. 12 Dicembre 2011
01.01.2014	31.12.2014	1 %	D.M. 13 Dicembre 2013
01.01.2015	31.12.2015	0,5 %	D.M. 11 Dicembre 2014
01.01.2016	31.12.2016	0,2 %	D.M. 11 Dicembre 2015
01.01.2017	31.12.2017	0,1 %	D.M. 7 Dicembre 2016
01.01.2018	31.12.2018	0,3 %	D.M. 13 Dicembre 2017
01.01.2019	31.12.2019	0,8 %	D.M. 12 Dicembre 2018
01.01.2020	31.12.2020	0,05 %	D.M. 12 Dicembre 2019
01.01.2021	a seguire	0,01 %	D.M. 11 Dicembre 2020

(M. Mazzanti)

7) Esonero contributivo straordinario ex art. 222, c. 2, legge n. 77/2020. Pubblicazione nuovo DM (codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021 il recente Decreto Interministeriale (Lavoro, Agricoltura, Economia) del 10 dicembre 2020, al fine di dare concreta applicazione all'esonero contributivo previsto dall' art. 222, secondo comma, legge n. 77/2020, anche in favore delle aziende **vitivinicole** - codici **ATECO 11.02.10** "Produzione di vini da tavola" e **11.02.20**, corrispondente a "Produzione di vino spumante e altri vini speciali".

Il citato provvedimento di legge è relativo alle aziende agricole ricomprese nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole (produzione birra), cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole.

Si ricorda che l'esonero straordinario del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro è relativo ai contributi INPS, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

In specie l'art. 2 del decreto prevede un finanziamento complessivo per € 51,8 milioni.

L'esonero si applica ai limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza ed assistenza obbligatoria.

L'agevolazione contributiva è riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse stanziare.

In caso di superamento del limite di spesa ammesso, l'INPS provvederà a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutte le aziende ricomprese nella platea dei beneficiari titolari al diritto all'agevolazione.

Il decreto inoltre stabilisce che l'INPS dovrà emanare, all'uopo, una apposita circolare esplicativa.

In attesa della formalizzazione (a cura dell'INPS) del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze.

Il decreto prevede che, in caso di rigetto dell'istanza, l'azienda dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

(M. Mazzanti)

8) IL BIOLOGICO NEL PROSSIMO FUTURO

L'Agricoltura Biologica, che in Italia ha superato i 50 anni di esistenza, agli albori veniva poco considerata e rappresentava un'agricoltura di nicchia. Con il passare degli anni i prodotti biologici si sono sempre più affermati e la domanda è costantemente e a volte sorprendentemente cresciuta con aumenti percentuali annuali spesso a due cifre.

Inizialmente i prodotti venivano offerti principalmente da negozi specializzati e da agricoltori che direttamente offrivano prodotti freschi o dopo le prime lavorazioni (ad es. farine macinate a pietra). Oggi l'Agricoltura Biologica ha superato la soglia di nicchia: oltre il 15% della SAU italiana è biologica, con mete regionali, nazionali ed europee ben superiori, forse anche troppo elevate e ambiziose (25% della SAU).

Il consumatore oggi trova gli alimenti biologici in diverse tipologie di esercizi. Fa la parte del leone la GDO con il 50%, seguita dai negozi specializzati con il 20%, mentre i negozi tradizionali rappresentano solo il 5% del mercato e il 10% viene venduto direttamente dai produttori (in azienda, nei mercatini o attraverso i GAS) e il restante 15% rientra nei consumi dei food service.

E' importante sottolineare il differente ricarico dall'ingrosso al consumatore fra alimenti convenzionali e biologici, i primi subiscono un aumento valutato circa del 40%, mentre per quelli biologici la differenza è del 55% (dati ISMEA). Produrre derrate biologiche sicuramente ha un costo superiore solo in parte attenuato dai contributi comunitari, ma sembra ingiustificato il diverso ricarico nell'ultimo passaggio commerciale.

L'Agricoltura Biologica avrà un ruolo sempre più importante nel futuro non soltanto per quello che ne è stato l'ispiratore (agricoltura senza chimica) ma anche per altri motivi:

- *fornire al consumatore direttamente o indirettamente (prodotti trasformati) derrate legate al territorio e alla tradizione non producibili intensivamente;*
- *coltivare territori collinari, montani e/o svantaggiati in cui la massima aspirazione non può essere la produttività, ma anche quella di mantenere la presenza dell'uomo in zone che non possono essere abbandonate al degrado e che comunque producono derrate che concorrono a coprire i fabbisogni nazionali senza ricorrere a importazioni;*

- produrre prodotti tipici che riscuotono grande successo per l'esportazione in particolare se biologici;
- essere un ottimo serbatoio di biodiversità sia vegetale sia animale.

L'Agricoltura Biologica per continuare a crescere ha bisogno di ricerca, programmazione e commercializzazione.

La ricerca deve essere rivolta a diversi settori, due dei quali sono fondamentali: la meccanizzazione e le fonti riproduttive intese come sementi, piante e animali. Per quanto riguarda la meccanizzazione alcune ditte produttrici si stanno impegnando, ma forse sarà necessario un lavoro più corale e sotto l'egida di Istituti di ricerca. Per il settore riproduzione vanno fatte considerazioni diverse per il settore animale e per quello vegetale. Nel mondo animale devono essere migliorate, nelle diverse specie, tutte le razze autoctone, che proprio come tali si sono formate nei territori di origine fornendo prodotti che a loro volta sono stati la base di costituzione di alimenti tipici oggi nostro grande vanto. In Italia abbiamo formaggi, siano essi derivanti da latte bovino, bufalino, ovino, caprino e misti, con caratteristiche uniche derivanti fondamentalmente dalle razze animali, dai foraggi e dal territorio nel quale sono prodotti. Queste ricchezze devono essere studiate e incentivate nel solco della tradizione e del Biologico.

Discorso più complesso è quello riguardante il mondo vegetale. Le varietà di cereali e leguminose impiegate in Agricoltura Convenzionale mal si adattano a quella Biologica non solo per produttività, ma anche per le profondamente diverse condizioni climatiche di coltivazione. Preziose sono le varietà antiche, che hanno tuttavia bisogno di ricerche per migliorarle e renderle attuali nella realtà agronomica di oggi mantenendo le loro caratteristiche nutrizionali. Non si può continuare a ricorrere alle deroghe per utilizzo di sementi convenzionali da un lato o dall'altro perpetuare la semina con sementi auto-prodotte ma che non hanno subito una minima selezione.

L'agricoltore che operando nel Biologico abbia bisogno di sapere cosa seminare e/o coltivare non sa a chi potersi rivolgere, quello del Biologico è un mercato particolare che troppo spesso segue la moda, di qui la necessità di una programmazione seria e approfondita che oggi solo attraverso la stipula di contratti di produzione offre qualche possibilità di risposta. La commercializzazione avrebbe la necessità di grandi studi e di creazione di aziende che non si limitino alla sola produzione primaria ma che affrontino almeno la trasformazione se non la vera e propria commercializzazione.

Compito delle Organizzazioni professionali dovrà essere quello di fornire assistenza agli operatori del settore Biologico. Non è pensabile che sia un problema economico, se si investe non è una perdita ma un guadagno e non possiamo ancora continuare assistere a quelle differenze di ricarico sopra riportate che vanno doppiamente a svantaggio di chi produce, sia direttamente sia alla lunga diminuendo la domanda.

Accordi con industria di trasformazione, GDO, catene specializzate avranno una valenza maggiore quanto maggiore sarà il peso degli agricoltori.

Prof. Paolo Parisini

Presidente Sezione di Prodotto Biologico Confagricoltura Bologna, Emilia – Romagna e Nazionale

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.10 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	